

DICHIARAZIONI

Modello Irap 2020: opzione per il metodo da bilancio

di Federica Furlani

DIGITAL Seminario di specializzazione

LA RESPONSABILITÀ DEI REVISORI E DEGLI ORGANI DELLA SOCIETÀ: AMMINISTRATORI, SINDACI E REVISORI

[Scopri di più >](#)

Entro il prossimo **30 novembre**, termine per la presentazione del modello Irap 2020, le “imprese Irpef” in contabilità ordinaria possono manifestare l’**opzione per la determinazione della base imponibile Irap secondo il metodo da bilancio**, valevole per il **triennio 2020-2022**.

La determinazione della base imponibile Irap segue regole “naturali” diverse a seconda della tipologia di soggetto passivo:

- **società di capitali ed enti commerciali** applicano il c.d. **metodo da bilancio** di cui all’[articolo 5 D.Lgs. 446/1997](#);
- **imprese individuali e società di persone** applicano il c.d. **metodo fiscale** di cui all’[articolo 5-bis D.Lgs. 446/1997](#).

L’[articolo 5-bis, comma 2](#), del citato decreto prevede tuttavia che le **ditte individuali** e le **società di persone che si trovano in regime di contabilità ordinaria**:

- per **obbligo** (superamento dei seguenti limiti di ricavi: 400.000 euro per chi svolge un’attività di prestazioni di servizi, e 700.000 euro per chi svolge altre attività), o
- per **opzione** (con vincolo triennale),

possono determinare la **base imponibile Irap** seguendo le **regole dei soggetti Ires**, ovvero sulla base dei **valori di bilancio**, obbligandosi, in tal caso, a mantenere per il **periodo di validità dell’opzione la contabilità ordinaria**.

Ricordiamo che:

- il c.d. **metodo fiscale, metodo naturale** per le ditte individuali e le società di persone in **contabilità ordinaria** (per obbligo o per opzione) e l’**unico ammesso** per quelle in **contabilità semplificata**, consiste nel determinare il valore della produzione come

differenza tra la somma dei ricavi e delle variazioni delle rimanenze, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, dei costi per servizi, degli ammortamenti e dei canoni di leasing, anche finanziari dei beni strumentali, materiali e immateriali. In tal caso, i componenti rilevanti si assumono secondo le **regole di quantificazione, imputazione temporale e classificazione**, previste ai fini fiscali, per la determinazione del reddito di impresa ai fini dell'imposta personale Irpef;

- **il c.d. metodo da bilancio** consiste nel **determinare la base imponibile Irap secondo le regole previste per i soggetti Ires**, come **differenza tra valore della produzione** (macroclasse A del conto economico) e **costi della produzione** (macroclasse B del conto economico, escluse le voci n. 9 “Costi del personale”, n. 10, lett. c e d, “Svalutazioni immobilizzazioni e crediti”, n. 12 “Accantonamenti per rischi” e n. 13 “Altri accantonamenti”).

Per **entrambe le regole** di determinazione della base imponibile Irap, sono **indeducibili**:

- i **costi del personale dipendente** e assimilato,
- i **compensi dei collaboratori a progetto** e degli occasionali e gli utili spettanti agli associati in partecipazione,
- le **perdite su crediti**,
- la **quota interesse** dei canoni di leasing,
- l'**Imu** e la quota di ammortamento del fabbricato riferito al terreno.

È difficile stabilire a priori la convenienza per l'uno o l'altro metodo, considerando oltretutto che l'opzione è preventiva; dipenderà infatti dalle **caratteristiche dell'impresa**.

A tal proposito si evidenzia che, con il **metodo da bilancio** sono ad esempio deducibili, senza limitazioni, i **costi relativi alle autovetture, le spese telefoniche ed anche gli oneri diversi di gestione** (non rilevanti nel caso di determinazione dell'Irap con il metodo fiscale) e **rilevano le plus/minusvalenze e le sopravvenienze attive e passive**.

L'opzione per l'applicazione del metodo da bilancio è irrevocabile per tre periodi di imposta, al termine dei quali si considera **tacitamente rinnovata**.

Di conseguenza **chi ha esercitato l'opzione per il triennio 2017-2019, in assenza di revoca**, continuerà a determinare la base imponibile Irap secondo il **metodo da bilancio anche per il triennio 2020-2022** senza necessità di perfezionare alcuna comunicazione.

Anche in caso di **revoca dell'opzione**, la conseguente determinazione dell'Irap con il metodo fiscale avrà durata **minima di tre esercizi** a cui seguirà il **rinnovo tacito**.

Poiché l'opzione o la revoca per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo da bilancio deve essere **esercitata nella dichiarazione Irap presentata nel periodo di imposta** a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione o la revoca, i contribuenti che intendono farlo per il triennio 2020-2022, devono compilare la Sezione VII del quadro IS dedicata alle

Opzioni.

In particolare il **rgo IS35** va compilato barrando una delle due caselle:

- “**opzione**” se si vuole esercitare l’opzione per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo da bilancio per il triennio 2020-2022;
- “**revoca**” se si intende revocare l’opzione esercitata per il triennio 2017-2019 con applicazione del metodo a valori fiscali per il triennio 2020-2022.

Sez. VII Opzioni	IS33 Imprese del settore agricolo (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446) IS34 Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446) IS35 Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446)	Opzione	Revoca
		Opzione	Revoca
		Opzione	Revoca

Si precisa che i soggetti che si sono **costituiti nel corso del 2020**, non presentando il modello Irap 2020, possono esercitare comunque l’opzione per il triennio 2020-2022, inviando il modello **“Comunicazioni per i regimi di Tonnage Tax, Consolidato, Trasparenza e per l’Opzione Irap”**, barrando la casella del rigo CR11 della Sezione IV.

SEZIONE IV IRAP (art. 5-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446/97)	CR11	Opzione
--	-------------	---------